SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA S.p.A.

C.so Vittorio Emanuele II, n. 178 - 10138 Torino

Codice Fiscale e Partita IVA 10201260014

(Concessionario)

OGGETTO: Superstrada a Pedaggio Pedemontana Veneta

Obbligo di pneumatici invernali (da neve) o mezzi antisdrucciolevoli omologati e idonei a bordo.

ORDINANZA N. 59 del 04.11.2026

Il sottoscritto Ing. Andrea De Luca nella sua qualità di Direttore di Esercizio della Superstrada a Pedaggio Pedemontana Veneta;

PREMESSO

- Che i Funzionari e gli Agenti di Polizia Stradale, come previsto dall'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, sono incaricati di far rispettare il presente provvedimento;
- Che per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada;

VISTO

- La Direttiva del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla circolazione stradale in periodo invernale e in caso di emergenza neve, Prot. RU/1580 del 16.01.2013;
- L'art. 6 comma 4 lett. e) del Nuovo Codice della Strada approvato con D.L.gs 30/04/1992 n. 285 e s.m.i., così come sostituita dall'art. 1, comma 1, delle Legge 29 Luglio 2010, n. 120;
- L'art. 6 comma 6 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.L.gs 30/04/1992 n. 285 e s.m.i. che attribuisce al Concessionario, previa comunicazione all'Ente Concedente, l'esercizio dei poteri dell'Ente Proprietario della strada;

- L'art. 14 comma 3 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.L.gs 30/04/1992 n. 285 e s.m.i. che assegna al Concessionario i poteri e i compiti dell'Ente Proprietario della Strada prevista dal Codice stesso;
- Gli articoli 38 e 41 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.L.gs 30/04/1992 n. 285 e s.m.i. inerenti la segnaletica stradale e i segnali luminosi;
- La procura speciale a rogito del Notaio Silvia Ciurcina repertorio n. 7777 – Raccolta n. 5984 registrata a Torino il 25.10.2023 al n. 47540 – Serie 1T;

CONSIDERATO

- Che durante il periodo invernale le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia ghiacciata (freezing rain) possono avere durata ed intensità tale da creare situazioni di pericolo per gli utenti e condizionare il regolare flusso del traffico;
- Che detti fenomeni possono, in base alla loro intensità, determinare situazioni di ridotte condizioni di aderenza degli pneumatici dei veicoli;
- Che in tali circostanze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione rendendo di conseguenza difficoltoso garantire le attività previste nel piano neve;

ORDINA

- **Che tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, per il periodo dal 15 novembre 2026 al 15 aprile 2027 che transitino sulle strade di competenza della Superstrada Pedemontana Veneta, siano muniti di pneumatici invernali ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio.**
- **Che nel periodo di vigenza dell'obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto;**

- Il presente provvedimento è reso noto con specifica segnaletica stradale;
- Gli pneumatici invernali devono essere omologati, recare il relativo marchio di omologazione e presentare la marcatura M+S o altra marcatura equivalente prevista per gli pneumatici invernali.

Per i veicoli delle categorie M1, N1, O1 e O2 sono ammessi, in alternativa agli pneumatici invernali, i dispositivi supplementari di aderenza conformi al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2011, come modificato dal decreto 23 febbraio 2023. Per i veicoli delle categorie M, N e O superiori sono altresì ammessi i dispositivi conformi alla norma ÖNORM V5119. Per i veicoli della categoria M1 è fatto salvo l'impiego dei dispositivi già in dotazione conformi al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2002.

- In tutti i casi dispositivi antisdrucciolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo.
- Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni al TAR territorialmente competente (Regione Veneto), ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, secondo i termini e le modalità previsti dalla legge.
- Si rende noto a tutti i soggetti tenuti al rispetto e all'applicazione della presente Ordinanza che essa sarà inserita nella raccolta ufficiale delle Ordinanze relative alla Circolazione Stradale, a cura del Concessionario Superstrada Pedemontana Veneta S.p.A. La stessa sarà resa nota mediante pubblicazione sul sito web www.superstradapedemontanaveneta.it e trasmessa, tramite posta elettronica certificata, agli Enti Competenti interessati.

Bassano del Grappa, li 04.11.2026

Il Direttore di Esercizio

Ing. Andrea DE LUCA

ID Andrea De Luca
04/11/2026 16:35:13 UTC+0100